



# Confartigianato



Associazione Artigiani  
Piccole e Medie Imprese di Trieste

L'ufficio paghe informa:

a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli

## **Legge di Bilancio 2019, novità per i datori di lavoro**

La Legge di Bilancio 2019 nr. 145 del 30 dicembre 2018 ha introdotto diverse disposizioni in materia di lavoro, di seguito analizzate.

### **INAIL**

A decorrere dal 1 gennaio 2019 è disposta l'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario Inail previa emanazione degli appositi decreti attuativi ex art. 3 D.lgs n. 38/2000. Il finanziamento della norma è ottenuto aggiungendo agli stanziamenti già previsti dalla Legge n. 147/2013 per il cd "taglio lineare" dei premi, gli importi fissati dalla Legge per ciascun anno del triennio 2019-2021 (410 milioni per il 2019, 525 milioni per il 2020 e 600 milioni per il 2021).

Al fine di assicurare l'applicazione delle nuove tariffe sono differiti i termini per l'autoliquidazione 2018/2019, con lo slittamento al 31 marzo 2019 della comunicazione da parte dell'Inail delle basi di calcolo ai datori di lavoro, e al 16 maggio 2019 del termine per i pagamenti dei premi, anche in relazione al sistema di pagamento in quattro rate (con l'unificazione al predetto termine delle scadenze per la prima e la seconda rata).

### **Credito d'imposta formazione 4.0**

Riconoscimento del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, previste dal Piano nazionale impresa 4.0.

La norma differenzia l'entità del credito di imposta a seconda dell'assetto organizzativo dell'impresa:

- *Piccole Imprese: credito di imposta* nella misura del 50% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo dedicato ad attività di formazione, nel limite di 300.000 euro;
- *Medie Imprese: credito di imposta* nella misura del 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo dedicato ad attività di formazione, nel limite di 300.000 euro;
- *Grandi imprese: credito di imposta* nella misura del 30% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo dedicato ad attività di formazione, nel limite di 200.000 euro.

Ai fini applicativi, in quanto compatibili, sono richiamate le vigenti disposizioni contenute nel decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 maggio 2018.

## Sgravio contributivo giovani eccellenze

Si prevede un **esonero contributivo** pari a **8mila euro per 12 mesi**, per chi assume, nel 2019, a tempo indeterminato **giovani eccellenze**, ovvero:

- **cittadini under 30 con laurea magistrale**, ottenuta tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019, con 110 e lode, e media ponderata di almeno 108/110, ed entro la durata legale del corso di studi;
- **cittadini in possesso di dottorato di ricerca**, ottenuto tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019, prima del compimento dei 34 anni, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

L'esonero spetta, inoltre:

- per le **trasformazioni a tempo indeterminato** avvenute nel corso del 2019 e fermo restando il possesso dei requisiti alla data di trasformazione;
- per la **parte residua**, nel caso in cui il lavoratore, per il quale l'esonero è stato parzialmente fruito, sia **nuovamente assunto a tempo indeterminato** da un altro datore di lavoro nel corso del 2019.

la modalità di fruizione sarà oggetto di una circolare dell'Inps, è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di Natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

## Contrasto lavoro nero

### Incremento delle sanzioni per irregolarità in materia di lavoro.

In particolare sono **aumentate del 20%** le sanzioni connesse a:

- **lavoro irregolare** (assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro)
- **somministrazione di lavoro** (esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione, ricorso, da parte dell'utilizzatore, a soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge);
- *appalti e distacchi* non genuini
- **obblighi di comunicazione** in caso di **distacco transnazionale**
- durata massima dell'**orario di lavoro** e disciplina dei **riposi**.

Sono invece **aumentate del 10%** le sanzioni dovute per la violazione di norme in materia di tutela della **salute e della sicurezza** nei luoghi di lavoro.

Tali maggiorazioni sono raddoppiate se nei tre anni precedenti il datore di lavoro sia già stato colpito da sanzioni amministrative o penali per medesimi illeciti.

### Codice tributo maggiorazioni sanzioni

Con la risoluzione n. 7/E del 22 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire il versamento delle maggiorazioni delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposte dall'art. 1, comma 445, lettere d) ed e), della legge di Bilancio 2019.

Il versamento deve essere effettuato tramite **modello F23**.

Il codice tributo da utilizzare, istituito previa richiesta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. n. 0000460 del 17 gennaio 2019, è il seguente:

- **VAET** - Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall'articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In sede di compilazione del modello di versamento F23:

- all'interno del campo 6 "codice ufficio o ente", è indicato il codice "VXX", dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell'ufficio territorialmente competente, come indicato nella "Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari";
- all'interno del campo 10 "estremi dell'atto o del documento", devono essere indicati gli estremi dell'atto con cui si richiede il pagamento;
- all'interno del campo 11 "codice tributo", deve essere riportato il codice tributo "VAET"

## **Alternanza scuola lavoro**

Si prevede che i percorsi di alternanza scuola-lavoro siano denominati "**percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**" e che a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, siano attuati per una **durata complessiva**:

- a) non inferiore a **210 ore** nel triennio terminale del percorso di studi degli **istituti professionali** (rispetto alle precedenti 400 ore)
- b) non inferiore a **150 ore** nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli **istituti tecnici** (rispetto alle attuali 400 ore)
- c) non inferiore a **90 ore** nel secondo biennio e nel quinto anno dei **licei** (finora l'obbligo è stato pari a 200 ore nel triennio).
- d) Con decreto del Ministero dell'Istruzione saranno definite le linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

## **Congedo Obbligatorio paternità**

Viene prorogato per il 2019 il **congedo obbligatorio per il padre** lavoratore dipendente, e ne viene elevata la durata da 4 a **5 giorni**. Inoltre si dispone che per il 2019 che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre ed in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

## **Congedo obbligatorio maternità**

E' prevista la possibilità per le lavoratrici di astenersi nei **cinque mesi successivi al parto**, in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo obbligatorio di maternità (due mesi prima del parto e tre mesi successivi) a condizione che ci sia **parere medico favorevole**.

## **Maternità e smart working**

Viene previsto che i datori di lavoro che stipulano accordi in materia di smart working debbano riconoscere la **priorità** alle richieste provenienti dalle **lavoratrici madri**, nei tre anni successivi alla conclusione del congedo obbligatorio di maternità nonché ai **lavoratori con figli disabili**.

## **Rimborso della retribuzione per persone con disabilità da lavoro**

Per il datore di lavoro che abbia attivato un **programma di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro del soggetto con disabilità da lavoro** viene previsto un rimborso da parte dell'INAIL pari al **60%** della retribuzione corrisposta allo stesso lavoratore, sono indicate le seguenti condizioni:

il rimborso è erogato a condizione che il disabile, al termine del periodo di inabilità assoluta e temporanea, non sia in grado di accedere al mondo del lavoro senza il supporto del progetto di reinserimento e conservazione dell'occupazione

- i progetti possono essere proposti dai datori di lavoro stessi e sono sottoposti all'approvazione dell'INAIL
- le retribuzioni oggetto di rimborso sono quelle corrisposte dalla manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi programmati o comunque per un periodo non superiore ad 1 anno;
- se i progetti di inserimento non sono attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, lo stesso è tenuto alla restituzione dell'importo rimborsato dall'INAIL.

## **Incentivi regionali per assunzioni e stabilizzazioni anno 2019**

E' stato pubblicato il regolamento regionale per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della Legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 – DPR 19 dicembre 2018 n. 236.

Il regolamento, a valere per l'anno 2019, concede ai datori di lavoro aventi sede o unità locale in Friuli Venezia Giulia, contributi a fondo perduto, in regime di de minimis, per favorire le assunzioni a tempo indeterminato, determinato di lavoratori disoccupati e per stabilizzazioni di personale precario.

### **Scadenza presentazione domande**

Le domande devono essere presentate – a pena inammissibilità - **dalle ore 10.00 del 2 gennaio 2019 fino alle ore 12.00 del 31 agosto 2019**, prima dell'assunzione o in ogni caso entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

### **Presentazione delle domande**

La domanda è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema FEG a cui si accede dal percorso <https://loginfvg.regione.fvg.it/loginfvg/spid/index.js> previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale: SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi, o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 5 e si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

## **Ammontare degli incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato e per l'inserimento lavorativo in cooperative come soci lavoratori di disoccupati**

### **Tipologia**

- **Assunzione a tempo indeterminato** con contratto di lavoro subordinato e per l'inserimento lavorativo in cooperative come soci lavoratori di disoccupati.

## Destinatari

- **disoccupati residenti nella Regione FVG**, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

1. **donne**;

2. **uomini di età non inferiore a 60 anni**;

3. **uomini disoccupati o a rischio disoccupazione** a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o anche riconducibile alla crisi industriale complessa di Trieste.

*(Per disoccupato si intende colui il quale ha acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa nazionale o regionale, ed ha reso la dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi della normativa nazionale e regionale)*

## Entità del contributo

- IMPORTO € 7.000,00

a) **Incremento di € 1.000,00** in caso di:

- Individuazione del disoccupato attraverso preselezione del CPI
- Disoccupati a seguito di situazione di Grave Crisi Occupazionale
- Disoccupati da almeno 12 mesi

b) **Incremento di € 3.000,00** in caso di:

- **assunzione di donne** con contratto di lavoro a tempo pieno, con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti; l'incentivo viene ulteriormente incrementato di € 3.000,00 nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:
  - 1) flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore;
  - 2) nido aziendale o convenzionato;
- **assunzione di uomini e donne di età non inferiore a 60 anni** la cui disoccupazione deriva da un contratto con riconoscimento della qualifica dirigenziale, con contratto di lavoro con riconoscimento della qualifica dirigenziale a tempo pieno.

gli incrementi sono cumulabili.

**Contributi per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di disoccupati di età non inferiore a 60 anni**

## Tipologia

- **Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato**, anche parziale non inferiore al 70%, di durata non inferiore a otto mesi dei residenti nel Friuli Venezia Giulia e precisamente donne e uomini disoccupati di età non inferiore a 60 anni.

## Destinatari

- **disoccupati residenti nella Regione FVG**, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, di età non inferiore a 60 anni.

*(Per disoccupato si intende chi, privo di impiego, ha dichiarato in forma telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso uno dei centri per l'impiego regionali).*

## Entità del contributo

- IMPORTO € 2.000,00

**Incremento di € 1.000,00** in caso di:

- Individuazione del disoccupato attraverso preselezione del CPI
- Disoccupati a seguito di situazione di Grave Crisi Occupazionale
- Disoccupati da almeno 12 mesi

gli incrementi sono cumulabili.

## **Contributi per la trasformazione di contratti di lavoro precario in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato**

### Tipologia

- **trasformazione in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, anche parziale non inferiore al 70%, di contratti di lavoro precario (lavoro intermittente, lavoro a progetto, collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, lavoro somministrato, apprendistato, tirocinio) di donne e uomini indipendentemente dall'età anagrafica

### Destinatari

- **I residenti nella Regione FVG**, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, che nei 5 anni precedenti alla trasformazione abbiano prestato lavoro precario, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo non inferiore a 12 mesi.

### Entità del contributo

- IMPORTO € 7.000,00

**Incremento di € 1.000,00** in caso di:

- 1) **soggetti proveniente da grave crisi occupazionale**
- 2) **soggetti con un periodo non inferiore a 18 mesi di lavoro precario.**

**Incremento di € 2.000,00** in caso di:

- 3) **soggetti con un periodo non inferiore a 24 mesi di lavoro precario con lo stesso datore di lavoro**

Gli incrementi sono cumulabili nel seguente modo: punto 1+2; punto 1+3

### Rapporti incentivabili:

a) **la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con data di scadenza entro 24 mesi da tale data;**

b) **l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale che lavorava presso il soggetto richiedente in base ad uno dei seguenti contratti:**

1) lavoro intermittente indeterminato

2) lavoro intermittente determinato

3) lavoro a progetto

4) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale che lavorava presso il soggetto richiedente in base ad un contratto di **somministrazione di lavoro**;

d) l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti che risultano prestare la loro opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di **apprendistato**;

e) l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti che stanno realizzando presso il soggetto richiedente un **tirocinio** conforme alla regolamentazione regionale vigente in materia.

## **Incentivo occupazione Neet**

(alla data odierna non ancora applicabile da parte dell'INPS)

Con il **decreto 28 dicembre 2018, n. 581**, pubblicato sul sito istituzionale dell'Anpal in data 31 dicembre 2018, vengono **prorogati i termini** per usufruire dell'**Incentivo occupazione NEET**, istituito nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG). L'incentivo è infatti riconosciuto per le **assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019**.

L'incentivo deve esser **fruito**, a pena di decadenza, **entro il termine del 28 febbraio 2021**.

La dotazione finanziaria dell'incentivo è incrementata di ulteriori 60 milioni di euro a carico del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG). La gestione della misura da parte dell'Inps avverrà nel limite della dotazione finanziaria complessiva, pari a 160 milioni di euro.

## **CCRL settore Alimentare e della Panificazione, conferma del P.R.T. per il 2019**

Il Contratto Collettivo Regionale per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e delle panificazioni del Friuli Venezia Giulia del 1.01.2018, all'articolo 10 prevede che il Premio di Risultato Territoriale – P.R.T. – possa essere erogato solamente previa verifica positiva di almeno uno dei parametri individuati, relativi all'andamento produttivo di settore.

Con accordo del 30 novembre 2018 le parti datoriali Confartigianato Imprese FVG e CNA FVG e le organizzazioni sindacali regionali FAI-Cisl, FLAI-Cgil e UILA-Uil convengono che la verifica si è conclusa positivamente e gli obiettivi sono stati raggiunti, e pertanto **confermano il P.R.T. per l'anno 2019** nell'ammontare previsto dall'art. 10 del CCRL.

### **Detassazione**

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 5/2018 paragrafo 4.6 "Risultati aziendali territoriali o di gruppo", per poter applicare il beneficio fiscale della cosiddetta *detassazione*, ovvero

l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato definiti dalla contrattazione territoriale, ha previsto che la **verifica e la misurazione dell'incremento** "siano effettuate a livello aziendale, in base ai risultati raggiunti al termine del periodo congruo di misurazione, dalla singola azienda che eroga il premio di risultato. **Pertanto anche se il contratto prevede l'erogazione di premi in base ad incrementi di risultato raggiunti a livello territoriale dalle aziende cui quel contratto territoriale si riferisce, tale condizione non è sufficiente ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale, essendo comunque necessario che l'incremento di risultato sia verificabile nei confronti della singola azienda che eroga il premio.** La singola azienda, pur essendo tenuta sulla base del contratto ad erogare il premio in quanto il settore ha raggiunto complessivamente un risultato incrementale positivo, non può riconoscere ai dipendenti l'agevolazione fiscale se il proprio risultato non sia incrementativo rispetto l'analogo parametro del periodo precedente".

Le aziende pertanto, al fine di applicare il beneficio fiscale alle retribuzioni previste quale Premio di Risultato Territoriale – P.R.T., possono stipulare l'accordo per il tramite delle Commissioni Bilaterali per la produttività, istituite presso il Bacino EBIART territorialmente competente.

### **Riduzione dei premi INAIL: modello OT24 da presentare online**

Entro il 28 febbraio 2019 le imprese che hanno adottato, nel 2018, misure migliorative della sicurezza sul lavoro devono inviare la domanda di riduzione del tasso di premio INAIL per il 2019. La domanda, da presentare tramite il modello OT24, va inviata utilizzando esclusivamente il canale telematico. L'impresa autocertifica l'adozione delle misure minime indicate nel T.U. Sicurezza sul lavoro e indica gli interventi migliorativi adottati con la documentazione probatoria. In presenza di irregolarità, l'INAIL può revocare il beneficio.

Attraverso il mod. OT24, il datore di lavoro chiede la riduzione del tasso di premio INAIL per l'adozione di misure della sicurezza sul lavoro che siano migliorative rispetto agli adempimenti base contenuti nel DLgs. 81/2008 (da ora T.U. Sicurezza).

La scadenza del termine di presentazione, esclusivamente tramite canale telematico, è prevista, secondo la tariffa dei premi attualmente in vigore, al prossimo 28 febbraio.

Poiché l'INAIL non ha diramato disposizioni diverse, come accaduto per l'autoliquidazione con la circolare n. 1/2019, si può supporre che la scadenza rimanga invariata.

Per quanto concerne il modello, l'assenza di indicazioni fa intuire che quello licenziato nell'estate dell'anno 2018 sia già compatibile con la nuova tariffa dei premi che, da quanto si desume dalla legge di Bilancio 2019, avrà decorrenza 01.01.2019.

Inoltre, la circostanza che sia attivo il servizio telematico necessario per la trasmissione del Mod. OT24, fa supporre che la riduzione in questa forma sarà presente anche per l'anno 2019.

**Viduli Cristiana**

**Consulente del Lavoro**

